



**ACCORDO DI PROGRAMMA DI CUI ALL'ART. 9 DELLA L.R. 19/98:
REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER
ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE "P.R.U. 3 DI VIA PELLEGRINI
REALIZZAZIONE DI N° 12 ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE" DEL COMUNE DI
CASTEL SAN GIOVANNI (PC)**

L'anno 2010 il giorno 15 del mese di Dicembre in Bologna nella sede della Regione Emilia-Romagna, viale Aldo Moro 52,

TRA

Regione Emilia-Romagna, rappresentata dal Direttore Generale alla Programmazione Territoriale e Negoziata, Intese. Relazione Europee e Relazioni Internazionali, Dott. Enrico Cocchi (a ciò autorizzato con delibera di Giunta Regionale n.1848 del 29/11/2010);

Comune di Castel San Giovanni (Provincia di Piacenza) rappresentato dal Sindaco pro tempore Dott. Carlo Giovanni CAPELLI, nato a Castel San Giovanni (PC) il 04/11/1956 e domiciliato per la carica in Piazza XX Settembre n° 2 – 29015 Castel San Giovanni (PC);

PIACENZA 74 Soc. Coop. a r.l. con sede in Piacenza (PC) – 29122 - via Fermi n° 15 – cod. fisc. e P.IVA 00275490332 nella persona del legale rappresentante sig. Lucilla Meneghelli, nata a Cadeo (PC) il 25.12.1964, domiciliato per la carica in via Fermi n° 15;

PREMESSO CHE

Il Decreto del Ministro delle Infrastrutture n. 2295 del 26 marzo 2008, registrato alla Corte dei Conti il 21 aprile 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 115 del 17 maggio 2008, avente ad oggetto "Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile" individua all'articolo 2 le risorse statali da destinare all'attivazione di un programma innovativo in ambito urbano finalizzato ad incrementare la disponibilità di alloggi da offrire in locazione a canone sostenibile nonché a migliorare l'equipaggiamento infrastrutturale dei quartieri con presenza di condizioni di forte disagio abitativo;

Con deliberazione n. 1104 del 16 luglio 2008 la Giunta Regionale ha approvato il bando regionale del programma innovativo in ambito urbano denominato 'Programmi di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile' in attuazione dell'art. 8 del richiamato DM 2295 del 26 marzo 2008;

Il Comune di Castel San Giovanni con propria deliberazione di Giunta Comunale n. 196 del 30/12/2008 ha presentato la proposta di Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile corredata dalla documentazione prevista dall'articolo 6 dell'Allegato A alla DGR 1104/2008;

Considerato che entro il termine del 27/02/2009, così come prorogato con deliberazione di Giunta Regionale n. 2478 del 29/12/2008, sono pervenute complessivamente n. 39 domande di accesso al finanziamento pubblico;



Con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 420 dell'11 maggio 2009 è stata istituita la Commissione selezionatrice delle proposte da ammettere a finanziamento pubblico presentate dai Comuni ricadenti nella Regione Emilia-Romagna;

Detta Commissione ha inoltrato, a conclusione dei propri lavori, alla Regione Emilia-Romagna la graduatoria delle proposte pervenute riportante, per ciascuna proposta, il punteggio attribuito ed il finanziamento richiesto e con evidenziazione delle proposte ammissibili a finanziamento nei limiti delle risorse a disposizione;

La Regione Emilia-Romagna, con deliberazione di Giunta n. 1116 del 27 luglio 2009 ha approvato la graduatoria delle proposte ammissibili al finanziamento;

Con decreto direttoriale n. 832 del 26 ottobre 2009 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione generale per le politiche abitative ha ratificato la graduatoria sopra citata e all'art. 2, ha previsto la sottoscrizione di un apposito Accordo di programma con la Regione Emilia-Romagna volto a definire le procedure attuative del 'Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile', i tempi e le modalità di accreditamento alla Regione del finanziamento a carico dello Stato per il successivo trasferimento ai Comuni interessati;

In data 3 giugno 2010 è stato pertanto sottoscritto tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Regione Emilia-Romagna l' "Accordo di programma per la realizzazione degli interventi di cui al programma innovativo in ambito urbano denominato Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile"(indicato come Accordo di programma Stato/Regione nel seguito del presente atto);

L'accordo Stato-Regione è stato approvato con decreto direttoriale prot. n. 8468 del 14 luglio 2010 e registrato alla Corte dei Conti – Ufficio di Controllo atti Ministeri delle Infrastrutture ed Assetto del territorio – in data 2 agosto 2010, reg. 9, fog. 177;

L'art. 4 dell'accordo Stato-Regione prevede la sottoscrizione, tra Regione Emilia-Romagna e ciascun Comune ammesso a finanziamento (nonché eventuali ulteriori soggetti che partecipano all'attuazione degli interventi), di appositi accordi di programma che stabiliscano, tra l'altro, le modalità attuative dei singoli programmi e le modalità di erogazione delle risorse pubbliche statali e regionali;

Per l'attuazione del Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile "P.R.U. n° 3 di via Pellegrini - realizzazione di n° 12 alloggi a canone sostenibile " ricadente nel Comune di Castel San Giovanni (PC), l'art. 2 dell'accordo Stato-Regione individua il finanziamento pubblico complessivo assegnato pari a euro 895.000,00;

Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, dell'accordo Stato-Regione, il Comune di Castel San Giovanni (PC) con determinazione Settoriale n. 193 del 30/09/2010 (rif. permesso di costruire n. 150/2010 del 30/09/2010) ha approvato e presentato alla Regione Emilia-Romagna, entro il termine previsto del 01/10/2010, il progetto definitivo per la realizzazione degli interventi compresi nel Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile denominato "P.R.U. n° 3 di via Pellegrini realizzazione di n° 12 alloggi a canone sostenibile" ;

Dato atto che il Responsabile regionale dell'attuazione dell'accordo di programma Stato/Regione ha effettuato, conformemente a quanto disposto dall'art. 4, comma 2 di tale accordo, la verifica di coerenza del progetto definitivo degli interventi, corredato dal relativo quadro economico generale, con il progetto di massima contenuto nella proposta ammessa a finanziamento.

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1 – Premesse e allegati

Le premesse e gli allegati, ivi compreso l'accordo di programma Stato/Regione, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo di programma.

Articolo 2 – Oggetto del presente accordo di programma

I Programmi di Riquilificazione urbana per alloggi a canone sostenibile promossi nella Regione Emilia-Romagna sono finalizzati a incidere sulla qualità urbana dei quartieri a più forte disagio abitativo al fine di eliminare le condizioni di abbandono e di degrado edilizio ambientale e sociale e provvedere ad una più equilibrata distribuzione dei servizi all'interno dell'ambito in cui è localizzato l'intervento abitativo.

I Programmi contengono azioni ed interventi tra loro integrati per il raggiungimento dei seguenti obiettivi prioritari:

- incrementare la disponibilità di alloggi da offrire in locazione a canone sostenibile, privilegiando gli interventi di recupero del patrimonio esistente, e incentivando forme di cooperazione tra pubblico e privato, mediante la sperimentazione di modelli tipologici e di gestione innovativi e tesi a favorire la ricostituzione di un tessuto sociale coeso;
- migliorare la dotazione infrastrutturale del quartiere e/o ambito urbano interessato dal programma, accrescere la qualità degli spazi pubblici, incrementare la pluralità delle funzioni insediate per migliorare la vitalità all'interno del quartiere e l'integrazione del quartiere con il contesto urbano, anche garantendo l'accessibilità nelle sue varie forme;
- perseguire più elevati standard di sostenibilità ambientale sia mediante il risparmio di suolo non urbanizzato, sia attraverso il miglioramento dell'efficienza energetica, il contenimento delle emissioni climalteranti e l'utilizzo di sistemi innovativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

I Programmi di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile sono promossi dai Comuni singoli o associati, con le modalità previste per i PRU di cui alla L.R. 19/1998, in parti o ambiti urbani caratterizzati da:

- degrado dell'ambiente urbano derivante anche dalla presenza di aree e immobili dismessi o sotto utilizzati, e da condizioni di disagio e precarietà abitativa;
- disagio sociale legato a inadeguatezza delle tipologie abitative, dei servizi e delle attrezzature pubbliche;
- frammentarietà insediativa e obsolescenza del patrimonio abitativo, da rinnovare anche attraverso interventi di demolizione e ricostruzione per incrementare l'offerta di alloggi per la locazione senza ulteriore consumo di suolo non urbanizzato.

Sulla base delle premesse su esposte il Comune di Castel San Giovanni nell'ambito del programma di riqualificazione urbana di via Pellegrini ha individuato la concreta possibilità di impostare un programma che persegue i seguenti obiettivi prioritari :

- incrementare la disponibilità di alloggi da offrire in locazione a canone sostenibile;
- migliorare la dotazione infrastrutturale del quartiere;
- accrescere la qualità degli spazi pubblici;
- incrementare la pluralità delle funzioni insediate per migliorare la vitalità all'interno del quartiere e l'integrazione del quartiere con il contesto urbano.

Il raggiungimento di tali obiettivi è perseguito attraverso l'intervento di nuova costruzione su area di proprietà Comunale di una nuova palazzina per dodici alloggi con locazione a termine e a canone sostenibile.



La documentazione allegata al progetto definitivo testimonia l'immediata fattibilità degli interventi edilizi proposti, la felice localizzazione dell'area anche in funzione della necessità della ricucitura del tessuto urbano e il completo rispetto delle norme di piano .

La particolare valenza sociale dell'intervento è legata al soddisfacimento delle esigenze di mettere a disposizione alloggi in affitto a canone calmierato.

Nel rispetto delle migliori tradizioni costruttive locali, le caratteristiche degli edifici consentiranno il soddisfacimento di specifici requisiti prestazionali di tipo volontario relativamente ai requisiti bioclimatici ed ecosostenibili .

Il programma riguarda la realizzazione di una palazzina di n° 12 alloggi da destinare alla locazione a termine all'interno dell'area situata in Via pellegrini n° 6/8 censita al Catasto terreni di Castel San Giovanni al Foglio n° 26 Mappali 226 – 814 - 815 e di proprietà del Comune di Castel San Giovanni. Su tale lotto di terreno classificato dal vigente P.R.G. come "Zona "B" residenziale estensive, nel corso degli anni '70 sono già state realizzate su tale area n° 2 palazzine di E.R.P. di n° 6 alloggi ciascuna attualmente concesse in locazione.

Nell'ambito dell'intervento sono previste opere di urbanizzazione con le quali saranno incrementate e migliorate le dotazioni infrastrutturali e i servizi di quartiere, consistenti:

- nell'adeguamento e nella messa in sicurezza di via Pellegrini, con la dotazione dei marciapiedi per favorire l'uso pedonale del percorso stradale;
- nella realizzazione di percorsi pedonali di collegamento fra gli interventi previsti con il nuovo asilo nido;
- nella realizzazione di uno spazio pubblico pedonale a servizio del campo di calcetto esistente;
- nella realizzazione di interventi sul verde pubblico esistente per migliorarne la fruibilità e favorire l'integrazione con gli interventi abitativi.

Articolo 3 – Termini per l'inizio lavori e per la realizzazione degli interventi

Il Comune di Castel San Giovanni:

- **Si impegna** ad iniziare i lavori dell'intervento che beneficia del finanziamento pubblico relativo al Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile " P.R.U. n° 3 di via Pellegrini realizzazione di n° 12 alloggi a canone sostenibile" entro il **28 febbraio 2011**;
- **si impegna** inoltre a rispettare i termini, di seguito indicati, di inizio e fine lavori per ciascuno degli interventi oggetto del programma, tenuto conto che la fine dei lavori delle opere che beneficiano del finanziamento pubblico dovrà avvenire entro tre anni dalla data di inizio dei lavori.

Interventi	Inizio lavori	Fine lavori
Realizzazione 12 alloggi ers	28/02/2011	28/02/2014
Opere di urbanizzazione	28/02/2011	28/02/2014

Articolo 4 – Risorse finanziarie necessarie per la realizzazione degli interventi e la ripartizione dei relativi oneri tra i soggetti partecipanti

Il quadro sinottico degli interventi complessivi che compongono l'attuazione del Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile "P.R.U. n° 3 di via Pellegrini realizzazione di n° 12 alloggi a canone sostenibile" del Comune di Castel San Giovanni con l'articolazione delle risorse finanziarie necessarie per la realizzazione degli interventi risulta il seguente:

A	B	C	D	E	F	G
Intervento (specificare la tipologia)	soggetto attuatore	Risorse Stato/Regione euro	Risorse del Comune euro	Altre risorse: ACER euro	Altre risorse: privati euro	Costo intervento euro
NUOVA COSTRUZIONE DI N°12 ALLOGGI E.R.S.	Piacenza 74 Soc. coop. a r.l.	790.500,00			1.140.009,00	Desunto dal Q.E. del progetto definitivo 1.930.509,00
OPERE DI URBANIZZAZIONE	Piacenza 74 Soc. coop. a r.l.	104.500,00			104.500,00	209.000,00
TOTALI		895.000,00			1.244.509,00	2.139.509,00

Articolo 5 – Obblighi assunti dai soggetti partecipanti

La Regione si impegna sulla base dell'assegnazione disposta con deliberazione della Giunta Regionale n. 1848 del 29/11/2010, a concedere al Comune di Castel San Giovanni, al fine di consentire l'attuazione del programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile "P.R.U. n° 3 di via Pellegrini realizzazione di n° 12 alloggi a canone sostenibile", il finanziamento complessivo di Euro 895.000,00 (di cui Euro 470.736,84 risorse statali ed Euro 424.263,16 risorse proprie, come si evince dall'art. 2 dell'Accordo di programma sottoscritto tra la Regione Emilia-Romagna e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 03/06/2010) nei tempi e secondo le modalità di cui al successivo art. 6, subordinatamente all'accreditamento alla Regione delle risorse ai sensi dell'art. 5 dell'accordo di programma Stato/Regione.

La Regione si impegna inoltre, anche mediante il Responsabile regionale dell'attuazione dell'Accordo Stato/Regione (indicato come Responsabile Regionale nel seguito del presente atto):

1. a effettuare al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti le comunicazioni sugli stati di avanzamento del programma di cui all'art. 5 dell'Accordo Stato/Regione, per il trasferimento delle quote di finanziamento statale previste;
2. a recuperare i finanziamenti statali e regionali, nel caso di inadempienza da parte del Comune o del soggetto privato, dandone comunicazione al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, secondo le modalità di cui al successivo art.12;
3. a vigilare sul rispetto dei tempi di attuazione del programma e delle previsioni di spesa, secondo le modalità di cui al successivo art. 9;
4. a promuovere le iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni e degli obblighi assunti dai soggetti attuatori;
5. a concedere, su motivata richiesta, limitate proroghe ai termini di attuazione del programma;
6. a coordinare l'attività di monitoraggio secondo le modalità di cui all'art. 8 del presente accordo;
7. a proporre al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, al fine della successiva approvazione d'intesa con lo stesso:



- modifiche e/o rimodulazioni dei programmi che alterino la coerenza dei programmi ammessi a finanziamento;
- motivate ipotesi di modifiche concernenti rimodulazioni dei programmi conseguenti ad oggettive insorte difficoltà realizzative e/o esecutive;
- riprogrammazione di risorse non utilizzate o revocate;
- iniziative e provvedimenti idonei a garantire la celere e completa attuazione degli interventi del programma.

Il Comune si impegna:

1. a concedere in diritto di superficie per 99 anni l'area oggetto di intervento, il cui valore ammonta a € 160.000,00, così come meglio specificato nell'art. 2, alla PIACENZA 74 Soc. Coop. a r.l. individuata con apposita procedura concorsuale; per la realizzazione degli interventi compresi nel Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile "P.R.U. n° 3 di via Pellegrini realizzazione di n° 12 alloggi a canone sostenibile " e le relative opere di urbanizzazione ;
2. a coordinare la corretta attuazione degli interventi con particolare riguardo a quelli fruente del contributo pubblico, nel rispetto delle finalità descritte nell'art. 2;
3. a garantire tramite la stipula di una convenzione ai sensi della L.R. 24/2001, il rispetto dei termini previsti dal bando approvato con D.G.R. n. 1104/2008, per la durata della locazione e l'applicazione dei canoni di locazione per gli alloggi fruente del contributo pubblico;
4. ad inviare al Responsabile Regionale la scheda di monitoraggio di cui all'Allegato "A" alla deliberazione della Giunta regionale n. 1848 del 29/11/2010, debitamente compilata dal Responsabile Comunale del procedimento per il Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile, individuato dall'art. 6, lett.g, del bando regionale Allegato A alla D.G.R. n. 1104/2008, (indicato come Responsabile Comunale nel seguito del presente atto), secondo le modalità e i termini di cui all'art. 8 del presente accordo;
5. a nominare la Commissione di collaudo con le procedure previste dall'art. 8 dell'Accordo di programma Stato/Regione;
6. a rispettare, nella realizzazione degli interventi, i termini previsti nell'art. 3 del presente accordo;
7. a comunicare tempestivamente alla Regione qualsiasi accadimento che possa influire sulla corretta attuazione del programma.
8. a comunicare alla Regione, con attestazione del responsabile del procedimento, la rispondenza degli interventi realizzati ai requisiti minimi di efficienza energetica degli edifici di cui alla D.A.L. n. 156/08 e s. m. ed i. e all'articolo 5 del Bando approvato con D.G.R. n. 1104/08, ovvero, alle migliori prestazioni energetiche e di eco sostenibilità previste dai progetti per le opere che costituiscono il programma.

Il soggetto attuatore PIACENZA 74 Soc. Coop. a r.l. con sede in Piacenza (PC) – 29122 - via Fermi n° 15 si impegna:

1. a finanziare con risorse proprie pari ad Euro 1.244.509,00 (di cui € 1.140.009,00 per l'intervento abitativo finalizzato alla locazione a termine ed € 104.500,00 per le opere di urbanizzazione) la realizzazione degli interventi oggetto del programma ;
2. ad attuare l'intervento, nel rispetto dei termini previsti nell'art. 3 del presente accordo;
3. ad applicare ai soggetti destinatari degli alloggi fruente del contributo pubblico i canoni di locazione in conformità a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1 e dalle allegate Linee Guida al Bando approvato con la D.G.R. 1104/2008, e a gestire gli alloggi in locazione per il periodo previsto dal presente Accordo secondo i patti e gli accordi assunti ai sensi L.R. 24/2001 contenuti nella Convenzione stipulata;

4. a fornire al Comune, al completamento dei lavori, per le opere fruente del contributo pubblico per le quali è richiesto, l'attestato di qualificazione energetica che certifica il raggiungimento degli standard di prestazione energetica dichiarati nel progetto.

Articolo 6 – Modalità di concessione del finanziamento pubblico quale contributo in conto capitale

Gli oneri finanziari relativi al finanziamento pubblico per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 2 del presente accordo quantificati in complessivi Euro 895.000,00, saranno concessi al Comune utilizzando le risorse finanziarie destinate alla realizzazione dei singoli interventi indicati nell'art. 4 del presente accordo di programma, sulla base dei termini di cui al precedente art. 3, nel rispetto delle percentuali di cofinanziamento di cui all'art. 4, comma 4, dell'accordo di programma Stato/Regione, richiamato in premessa.

Alla concessione del finanziamento pubblico si provvederà con atti formali del dirigente regionale competente sulla base delle procedure e delle modalità tecniche di cui al presente accordo di programma, con individuazione per ogni singolo intervento della copertura finanziaria e registrazione contabile degli impegni di spesa sui capitoli destinati alla realizzazione dell'accordo di programma nell'arco temporale previsto. In termini specifici alla concessione del finanziamento pubblico nei limiti massimi indicati per ogni singolo intervento nel presente accordo, si provvederà a presentazione del verbale di inizio lavori e dell'atto comunale di approvazione dei progetti esecutivi.

Il finanziamento pubblico pari ad Euro 895.000,00 (di cui Euro 470.736,84 risorse statali ed Euro 424.263,16 risorse regionali), trova copertura sui seguenti capitoli secondo le specifiche autorizzazioni di spesa disposte in attuazione della normativa regionale vigente:

n. 31175 "Contributi in conto capitale ai Comuni per la realizzazione del Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile (D.M. 26 marzo 2008 e artt. 7 e 8 L.R. 3 luglio 1998, n.19) - Mezzi statali", di cui all'U.P.B. 1.4.1.3 12655;

n. 31116 "Contributi in conto capitale ai Comuni per la realizzazione del "Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile". Quota Regionale (Artt. 7 e 8 L.R. 3 Luglio 1998, n.19 e D.M. 26 Marzo 2008)", di cui all'U.P.B. 1.4.1.3 12650;

Le quote di risorse statali sopra citate dell'importo complessivo di Euro 470.736,84 rappresentano il 52,60% (arrotondato in eccesso) del finanziamento pubblico complessivo pari ad Euro 895.000,00 ; analogamente la quota di risorse regionali sopra citata dell'importo di Euro 424.263,16 rappresenta il 47,40% (arrotondato in difetto) del finanziamento pubblico complessivo pari ad Euro 895.000,00. La concessione dei finanziamenti con imputazione degli oneri a carico del bilancio regionale avverrà nel rispetto degli importi e delle percentuali di cui sopra.

Articolo 7 – Modalità di liquidazione ed erogazione del finanziamento pubblico quale contributo in conto capitale

Alla liquidazione ed erogazione degli oneri finanziari discendenti dal presente accordo la Regione provvederà, nel rispetto delle percentuali indicate nel precedente art. 6, con atti formali adottati dal Dirigente regionale competente ai sensi della normativa vigente ed in applicazione delle disposizioni previste nella deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m., sulla base della registrazione contabile effettuata con le prescrizioni tecnico – procedurali stabilite al precedente art. 6 secondo le seguenti modalità :



a) 40% dell'importo di finanziamento, su presentazione del verbale di inizio lavori e dell'atto comunale di approvazione dei progetti esecutivi di ciascuno degli interventi di cui agli artt. 2 e 4 del presente accordo, certificato sia dal Direttore dei lavori che dal Responsabile Comunale ;

b) 30% dell'importo di finanziamento relativo a ciascun intervento, al raggiungimento di uno stato di avanzamento lavori pari ad almeno il 50% dell'importo complessivo relativo a quell'intervento, attestato sia dal Direttore dei lavori che dal Responsabile Comunale;

c) 30% dell'importo di finanziamento relativo a ciascun intervento, all'approvazione degli atti di collaudo di cui all'art. 8 dell'accordo Stato/Regione.

La richiesta di liquidazione ed erogazione per ciascuna delle tre rate sarà formalizzata mediante l'invio alla Regione del modello PRUACS a tal fine predisposto, debitamente compilato e corredato della necessaria documentazione ad esso allegata.

Il finanziamento pubblico (Stato/Regione) complessivamente assegnato ai fini del presente accordo rappresenta l'ammontare massimo concedibile anche in caso di variazione del costo degli interventi, così come definito nel presente accordo.

Qualora il costo di realizzazione delle opere, in sede di attestazione di fine lavori e richiesta del saldo, aumenti rispetto a quanto indicato nel piano finanziario di cui all'art. 4 del presente accordo, resta invariato il finanziamento pubblico destinato alla realizzazione di tali opere.

Nell'ipotesi, invece, che il costo di realizzazione delle opere, in sede di attestazione di fine lavori e richiesta del saldo, diminuisca rispetto all'importo indicato nel piano finanziario di cui all'art. 4 del presente accordo, il finanziamento pubblico non potrà comunque superare il tetto stabilito per ciascuna delle tipologie di finanziamento, nel bando approvato con D.G.R. n. 1104/2008.

Le eventuali economie maturate, sia sui fondi statali che regionali, dovute a minori oneri o a revoche rispetto agli interventi previsti, verranno destinate secondo quanto stabilito all'art. 6, comma 2, lett.d, dell'Accordo Stato/Regione, nel rispetto delle disposizioni normative in materia contabile.

Articolo 8 - Monitoraggio

Il Responsabile Comunale, successivamente all'approvazione del presente accordo, invia a partire dalla data di inizio lavori dell'intervento che beneficia del finanziamento pubblico e in seguito con cadenza semestrale, al Responsabile Regionale, la scheda di monitoraggio, allegato "A" alla deliberazione della Giunta regionale n. 1848 del 29/11/2010, debitamente compilata, sia su supporto informatico che cartaceo. Il Responsabile Regionale predispone un rapporto di monitoraggio e rendicontazione semestrale, da inviare al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, costituito dalla scheda di monitoraggio inviata dal Responsabile Comunale e da una relazione illustrativa. La mancata presentazione, ogni sei mesi, da parte del Responsabile Comunale della scheda di monitoraggio debitamente aggiornata comporta la sospensione dell'erogazione dei finanziamenti.

Articolo 9 – Vigilanza

L'attività di vigilanza sulla corretta e tempestiva attuazione del presente accordo relativo al Programma di Riqualficazione urbana per alloggi a canone sostenibile "P.R.U. n° 3 di via Pellegrini realizzazione di n° 12 alloggi a canone sostenibile " del Comune di Castel San Giovanni (PC), è esercitata dalla Conferenza di Programma composta dal Responsabile Regionale (o suo delegato), che la presiede, dal Responsabile Comunale e dagli altri soggetti firmatari del presente accordo di programma, pubblici o privati, o loro delegati.

La Conferenza di Programma è convocata dal Responsabile Regionale qualora la Regione riscontri, dall'analisi delle schede semestrali di monitoraggio, che le modalità di attuazione del Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile non siano conformi o presentino modifiche rispetto ai contenuti del presente accordo di programma. La Conferenza di Programma approva all'unanimità eventuali modifiche non sostanziali ai contenuti del presente accordo, compreso l'impiego di eventuali economie maturate sullo stesso programma, provvedendo a darne comunicazione al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, mediante il rapporto semestrale di monitoraggio e rendicontazione. La Conferenza di Programma sottopone al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. d) dell'Accordo Stato/Regione, mediante il Responsabile Regionale, le eventuali modifiche sostanziali ai contenuti del presente accordo e la riprogrammazione delle eventuali risorse non utilizzate, modifiche che saranno successivamente recepite dai competenti organi deliberativi degli enti sottoscrittori, in forma di accordo integrativo, secondo le stesse procedure di approvazione del presente accordo.

Ciascun componente della Conferenza di Programma può chiederne la convocazione alla Regione, qualora ne ravvisi la necessità. La conseguente riunione deve tenersi non oltre 30 giorni dalla richiesta.

Articolo 10 – Modifiche sostanziali ai contenuti dell'accordo

Ai fini di quanto sopra si intendono modifiche sostanziali ai contenuti del presente accordo, le rimodulazioni e/o variazioni del programma, anche conseguenti ad oggettive insorte difficoltà realizzative e/o esecutive, che alterino la coerenza del programma stesso, in particolare:

- la cancellazione o la sostituzione di interventi previsti con altri non previsti, tale da modificare in modo sostanziale gli obiettivi del programma;
- la modificazione del quadro complessivo dei soggetti partecipanti;
- la motivata proroga del termine di ultimazione degli interventi che beneficiano del finanziamento pubblico;
- cambiamenti del quadro economico che alterino anche parzialmente le destinazioni o le tipologie del finanziamento pubblico.

Articolo 11 – Garanzie per l'esecuzione degli interventi

A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente Accordo di programma è prevista la costituzione, da parte dei soggetti privati firmatari, per gli interventi che si impegnano a realizzare, fruitori di finanziamento pubblico, di un'adeguata polizza fideiussoria che preveda l'esclusione del beneficio della preventiva escussione prestata da banche, assicurazioni comprese nell'elenco speciale ISVAP o società finanziarie aventi i requisiti previsti dal Decreto Ministeriale del 14 novembre 2003, n. 104700, che copra il 100% della quota di finanziamento pubblico relativo a ciascun intervento. Tale polizza dovrà essere prestata dal soggetto privato al Comune, a garanzia dell'intero importo del finanziamento pubblico concesso, in sede di richiesta di erogazione della prima rata e sarà parzialmente svincolabile a seguito dell'approvazione degli atti di collaudo delle singole opere oggetto di finanziamento.

Articolo 12 – Inadempimento

In caso di inadempimento rispetto a quanto previsto dal presente accordo di programma, da parte di un soggetto firmatario, la Conferenza di Programma contesta l'inadempienza con diffida ad adempiere agli impegni assunti entro un congruo termine. Decorso inutilmente questo termine, la Conferenza di Programma, tramite il Responsabile Regionale, ne dà comunicazione al Ministero, per i provvedimenti di competenza. In caso di inadempimento da parte di un soggetto firmatario tale

da impedire la corretta attuazione del presente accordo di programma, le pubbliche amministrazioni revocano i finanziamenti accordati allo stesso. Le risorse in tal modo disponibili possono essere riprogrammate dalla Regione d'intesa con il Ministero, secondo le modalità di cui al precedente art. 9, nel rispetto della normativa contabile vigente. Resta comunque impregiudicato l'esercizio delle azioni giudiziali nei confronti dell'inadempiente, nonché l'esercizio delle eventuali pretese risarcitorie.

Articolo 13 – Recesso di uno o più partecipanti e le relative condizioni

Qualora un soggetto sottoscrittore receda unilateralmente dal presente Accordo lo stesso dovrà provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatesi in danno delle parti, da definire in sede di Conferenza di Programma.

Articolo 14 – Durata dell'accordo

Il presente Accordo ha durata sino alla realizzazione di tutte le opere di tutti gli interventi previsti dall'accordo e dalle sue eventuali integrazioni o modificazioni, nei termini previsti all'art. 3 e comunque sin tanto che non risultino adempiute tutte le obbligazioni previste dall'accordo stesso.

Articolo 15 – Modalità di approvazione e pubblicazione dell'accordo


Il presente accordo di programma, una volta sottoscritto dal Sindaco o suo delegato, dal Presidente della Regione o suo delegato e dagli ulteriori soggetti firmatari che partecipano all'attuazione degli interventi, viene approvato con decreto del sindaco e diventa efficace dalla data di pubblicazione del decreto sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia -Romagna.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per la Regione Emilia-Romagna


.....


Per il Comune di Castel San Giovanni (PC)


.....

Per PIACENZA 74 Soc. Coop. a r.l.


.....